

Norme per la consultazione

La consultazione da parte di terzi dei documenti storici è consentita durante l'orario stabilito dalla Banca, in locali e alla presenza di personale dell'Istituto.

L'ammissione alla consultazione e alla riproduzione dei documenti attribuisce allo studioso il diritto di riassumere e/o citare i documenti per finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; l'autorizzazione è strettamente personale e non esonera il ricercatore dall'accertamento, e se del caso dalla regolarizzazione, di eventuali diritti d'autore spettanti ad altri soggetti sugli stessi beni.

Lo studioso si impegna a non usare le riproduzioni per scopi diversi da quelli dichiarati e alla non divulgazione e diffusione al pubblico delle copie ottenute. Inoltre, in forza delle norme dettate dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi storici (Provvedimento n. 8/P del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001) egli si assume la responsabilità per tutti i danni eventualmente derivanti a persone o a enti per l'indebita citazione di nomi e cognomi e per la diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati.

Per quanto attiene alla consultabilità, le norme interne hanno recepito le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgt. 22 gennaio 2004, n. 42) e successivi aggiornamenti (D.Lgt. 24 marzo 2006, n. 156).

I documenti relativi ad affari esauriti da oltre quaranta anni conservati presso l'Archivio storico della Banca d'Italia (tanto in Amministrazione Centrale quanto nelle Sezioni storiche delle filiali) sono liberamente consultabili, salve le eccezioni di seguito indicate. Il patrimonio fotografico di

interesse storico dell'Istituto è pure consultabile inoltrando richiesta all'Archivio storico.

I documenti dichiarati di carattere riservato riguardanti la politica estera o interna dello Stato diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data.

Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

Le planimetrie e i documenti che attengono alla sicurezza degli stabili adibiti ad uso funzionale della Banca non sono di norma consultabili.

La **consultazione dei documenti non riservati** (acquisiti e inventariati, ma non ancora confluiti in Archivio storico) prima del termine dei quaranta anni può essere autorizzata dal Titolare del Servizio, previo parere del Direttore centrale per la ricerca economica.

Lo studioso che intende consultare i documenti non riservati prima dello scadere del termine dei quaranta anni può presentare al Titolare del Servizio una domanda scritta corredata da un progetto di ricerca che ne illustri le finalità.

Per i documenti conservati presso le Filiali dell'Istituto l'istanza deve essere presentata al Direttore della filiale competente, che provvede a inoltrarla al Titolare del Servizio.

Nell'istanza l'interessato deve indicare, oltre all'argomento e all'ambito cronologico della ricerca, i documenti oggetto della richiesta o il procedimento cui i documenti stessi si riferiscono ovvero eventuali altri elementi utili alla loro identificazione.

L'autorizzazione alla consultazione in deroga non può essere concessa per i documenti contenenti dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché per i documenti idonei a rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti di natura penale.

Sono pure in ogni caso esclusi dalla consultazione i documenti ancora conservati negli archivi correnti.

La **consultazione dei documenti riservati** prima della scadenza dei termini prescritti dalla legge è subordinata all'autorizzazione del Ministro dell'Interno, previo parere del competente Sovrintendente Archivistico e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati.

Lo studioso che intende consultare la documentazione di carattere riservato prima della scadenza dei termini temporali prescritti deve presentare un progetto di ricerca che ne illustri le finalità e le modalità di diffusione dei dati.

Il Titolare del Servizio provvede ad inoltrare l'istanza alla Sovrintendenza Archivistica per i successivi adempimenti.

Eventuali richieste di deroga ai limiti posti alla consultazione delle planimetrie e dei documenti che attengono agli stabili devono essere sottoposte al parere dei Servizi competenti in materia di misure di sicurezza.